

**AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE NEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVO AL RICORSO – RECLAMO PROPOSTO AI SENSI DELL'ART. 17BIS D.LGS. 546/1992 DA METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO TARES ANNO 2013 E TARI PERIODO DAL 2014 AL 2017**

Entra in aula l'assessore Borroni. **Presenti n. 5.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il ricorso - reclamo presentato ai sensi dell'art. 17bis D.Lgs. 546/1992 da Metro Italia Cash And Carry S.p.A., C.F. 02827030962, con sede in San Donato Milanese (MI), Via XXV Aprile n. 25, nel quale la società ricorrente contesta l'avviso di accertamento TARES anno 2013 n. 2863 e l'avviso di accertamento TARI n. 2864, emesso per il periodo 2014-2017, notificati in data 05.09.2018, chiedendone l'annullamento;

Ritenuto, sulla base di elementi assunti presso l'Ufficio Tributi del Comune, che gli avvisi di accertamento emessi ai fini TARES e ai fini TARI. risultano legittimi e giuridicamente fondati;

Ritenuto quindi opportuno provvedere a costituirsi nel predetto contenzioso, nell'ipotesi in cui la procedura di reclamo-mediazione introdotta dal contribuente ai sensi dell'art. 17bis D.lgs. 546/1992 non dovesse risolversi con esito positivo, come risulta presumibile, in considerazione degli altri contenziosi pendenti nei confronti della medesima società;

Richiamato in tal senso l'art. 26bis del Regolamento sull'ordinamento Generale degli uffici e dei Servizi, in cui si stabilisce, fra l'altro, che al Responsabile del servizio tributi, quale Funzionario IUC, non compete la rappresentanza in giudizio dell'Ente, che spetta al titolare della P.O. del Settore Economico/Finanziario ovvero ad apposito difensore abilitato ai sensi della legge;

Ritenuto quindi che la scelta in ordine all'individuazione del soggetto che dovrà rappresentare l'Ente in giudizio dovrà essere rimessa al titolare della P.O. del Settore Economico/Finanziario, fermo restando che la nomina di un eventuale difensore abilitato ai sensi della legge dovrà essere demandata al Sindaco, una volta che la Giunta Comunale abbia deliberato di autorizzare la costituzione in giudizio dell'Ente;

Visto in tal senso l'art. 11, comma 3, D.lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, in vigore dal 1° giugno 2005, relativo alla capacità di stare in giudizio dell'Ente locale;

Considerato che tale norma dispone che *«l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio»;*

Visto altresì l'art. 48 D.lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Viste le sentenze del 30 maggio 2000 n. 7190, del 9 febbraio 2000 n. 1442 e del 10 ottobre 1992 n. 11064, con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso spetta alla Giunta Comunale;

Ritenuto che, pur a fronte delle modifiche apportate all'art. 11, comma 3, D.lgs. 546/1992 dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, tale deliberazione della Giunta Comunale rimanga comunque necessaria per legittimare la costituzione in giudizio del Comune, ovvero l'instaurazione di un diverso giudizio da parte dell'Ente;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forma di legge:

### **DELIBERA**

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune in tutti i gradi, sia come parte resistente sia come parte attrice in appello o interveniente, fino all'eventuale ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 546/1992, nel contenzioso tributario proposto da Metro Italia Cash And Carry S.p.A., C.F. 02827030962, con sede in San Donato Milanese (MI), Via XXV Aprile n. 25, avverso l'avviso di accertamento TARES anno 2013 n. 2863 e l'avviso di accertamento TARI n. 2864, emesso per il periodo 2014-2017, notificati in data 05.09.2018, in quanto tali provvedimenti appaiono legittimi e giuridicamente fondati;
2. di subordinare la costituzione in giudizio del Comune all'esito della procedura di reclamo-mediazione introdotta dal contribuente ai sensi dell'art. 17**bis** D.Lgs. 546/1992, nell'ipotesi in cui la stessa non dovesse risolversi con esito positivo, come risulta peraltro presumibile, in considerazione degli altri contenziosi pendenti nei confronti della medesima società;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 26**bis** del Regolamento sull'ordinamento Generale degli uffici e dei Servizi, che la scelta in ordine all'individuazione del soggetto che dovrà rappresentare l'Ente in giudizio dovrà essere rimessa al titolare della P.O. del Settore Economico/Finanziario, tenendo conto della materia oggetto di contenzioso, che richiede specifiche competenze, anche in considerazione dell'importo rilevante del contenzioso e del fatto che nei confronti del medesimo contribuente pende un giudizio di revocazione in Cassazione e un ricorso in C.T.P., fermo restando che la nomina di un eventuale difensore abilitato ai sensi della legge dovrà essere demandata al Sindaco;
4. di rimandare quindi al Responsabile del competente settore l'individuazione dell'eventuale difensore abilitato ai sensi della legge e l'assunzione del relativo impegno di spesa;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.